



Servizi Interni

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 59

**OGGETTO:** RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 D.LGS. 201/2022 - APPROVAZIONE

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;

Richiamato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP), come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;

Visto l'art. 4. del suddetto Testo Unico *“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”* in ottemperanza del quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate (cfr. art. 4, c. 2, TUSP):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 50 del 2016;

Dato atto che l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 TUSP, rubricato "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" impone che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione diretta ed indiretta, predisponendo un piano per la loro razionalizzazione ove ricorrano i seguenti presupposti (cfr. art. 20, c. 2, TUSP):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Richiamato il D.Lgs. n. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e, nello specifico:

- l'art. 2 lett. c) che definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato:
  - che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico;
  - oppure, che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;sono servizi previsti dalla legge, oppure trattasi di servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- l'art. 30 c. 1 che prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori e che la ricognizione è contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno;
- l'art. 30 c. 2 il quale che "*la ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel*

*caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016".*

Considerato che entro il 31 dicembre 2025 occorre procedere all'analisi delle società partecipate dall'ente direttamente o indirettamente (Allegato A);

Considerato inoltre che entro il 31 dicembre 2025 gli enti locali devono effettuare, contestualmente all'analisi dell'assetto delle partecipate, anche la ricognizione sull'andamento gestionale dei servizi pubblici locali non a rete, prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 e che la stessa deve essere contenuta in un'apposita relazione (Allegato B);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 09.12.2024 avente ad oggetto: *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 Dlgs 19 agosto 2016 n.175 – Approvazione"*;

Atteso che con la suddetta deliberazione :

- si autorizzava il mantenimento della partecipazione diretta in Cap Holding Spa (Società finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale quale il servizio idrico integrato comprensivo della realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti) in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) e non rilevando indici di criticità di cui all'art.20 comma 2 D.Lgs 175/2016;
- si autorizzava il mantenimento della partecipazione diretta in Banca Popolare Etica Scpa in applicazione dell'art. 4, comma 9 ter, Dlgs 175/2016;
- si autorizzava il mantenimento della partecipazione diretta in Ates Srl (Società in house operante nel campo dei servizi energetici in qualità di Energy Service Company) in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art. 4 comma 2 lettera d) e non rilevando indici di criticità di cui all'art. 20 comma 2 D.Lgs. 175/2016;
- non erano previste azioni di razionalizzazioni da rendicontare;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 01.07.2025 avente ad oggetto *"Bilancio consolidato del Comune di San Giuliano Milanese – individuazione degli enti, Aziende e Società componenti il gruppo Amministrazione Pubblica e dell'elenco da ricomprendere nel perimetro di consolidamento al 31.12.2024"* è stato individuato il gruppo di Amministrazione Pubblica tra cui, ai fini del presente atto:

- CAP HOLDING Spa con una quota di partecipazione paria a 0,8363%;
- BANCA POPOLARE ETICA Scpa quota di partecipazione 0,0020%;
- ATES Srl quota di partecipazione 1,09%;

Visto l'esito della ricognizione effettuata sulle partecipazioni detenute, come risultante nell'allegato alla presente deliberazione (allegato A), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta in ottemperanza ai modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF - Corte dei Conti;

Dato atto che le informazioni riguardanti le partecipazioni indirette sono state acquisite dai bilanci della capogruppo Cap Holding SpA e dalle informative dalla stessa divulgate;

Ritenuto di confermare il mantenimento della partecipazione nelle seguenti compagini sociali, con riferimento alla situazione al 31.12.2025

- CAP HOLDING SPA in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) non prevedendo indici di criticità di cui all'art. 20, comma 2, D.lgs 175/2016, con una quota di partecipazione pari a 0,8363% come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.09.2019, con partecipazioni indirette in Amiacque Srl, Pavia Acque Scarl, Rocca Brivio Sforza Srl in Liquidazione, Fondazione Cap, Neutalia Srl e Zeroc Spa, AEMME Linea Ambiente;
- BANCA POPOLARE ETICA SCPA, in applicazione del combinato disposto dell'art 4, comma 9 ter, D.lgs 175/2016 e dell'art. 1, comma 891 L 205/2017 con una quota di partecipazione 0,0020% ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 19.02.2018;
- ATES SRL in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art. 4, comma 2 lettera d) non prevedendo indici di criticità di cui all'art 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016 con una quota di partecipazione 1,09 % ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.06.2019;

Dato atto che le seguenti Società risultano già oggetto di procedure di razionalizzazione in quanto poste in liquidazione volontaria:

- Rocca Brivio Srl in liquidazione volontaria – partecipata dall'ente al 20,81% del capitale sociale, come da verbale dell'assemblea dei soci in data 10.04.2015 con contestuale nomina del liquidatore. In data 01.12.2016 con delibera CC n. 52 è stato approvato il relativo Piano di liquidazione, cui è seguita l'approvazione di una risoluzione d'indirizzo con delibera CC n. 74 del 19.11.2019.

Dato altresì atto che le seguenti Società risultano in stato di fallimento:

- Genia Spa in liquidazione – partecipata direttamente dall'ente al 100% è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lodi n 22/2015 con contestuale nomina del curatore, così come le relative società di II° e III° livello, anch'esse dichiarate fallite. Seguono tre proposte di concordato fallimentare, rispettivamente negli anni 2017, 2018, 2020. Il Comune, dopo la notifica del decreto del 29.3.2021 con cui il Giudice Delegato ha disposto la comunicazione di avvenuta approvazione, ha quindi depositato il ricorso per l'omologazione del concordato fallimentare in data 8.4.2021. Successivamente, il Tribunale di Lodi ha emesso il Decreto in data 27.7.2021 di omologa del concordato fallimentare con contestuale rigetto delle opposizioni presentate da due società creditrici. In seguito, una società ha promosso ulteriormente appello avverso il decreto di rigetto, conclusosi con l'emissione del Decreto pubblicato in data 30.11.2021, con cui la Corte d'Appello di Milano ha accolto il reclamo e per l'effetto ha annullato il decreto di omologa del concordato

fallimentare. L'Ente ha poi promosso ricorso avanti la Corte Suprema di Cassazione, mentre le altre parti di causa hanno proposto controricorsi con ricorsi incidentali ex art. 371 c.p.c.. Con la Sentenza n. 3220/2025 la Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione. Successivamente, l'Amministrazione Comunale ha promosso ricorso in riassunzione, concluso con la Sentenza pubblicata in data 16.7.2025 (cron. n. 1593/2025, rep. n. 2243/2025) favorevole per l'Ente di conferma del decreto di omologa del concordato fallimentare emesso dal Tribunale di Lodi in data 29.3.2021. In seguito la società J-Invest ha promosso appello avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza, contestando la parte in cui le società di cartolarizzazione vengono escluse dal voto nel concordato fallimentare, in relazione a crediti acquisiti dopo la dichiarazione di fallimento.

- Genia Energia Srl dichiarata in fallimento con sentenza del Tribunale di Lodi n. 9 del 17.02.2012 e contestuale nomina del curatore;
- Genia Progetti e Lavori Srl in fallimento con sentenza del tribunale di Lodi n. 25 del 22.04.2016 e nomina del curatore;
- Società Gestione Opere Pubbliche SGM Srl in fallimento con sentenza del Tribunale di Lodi n. 24 del 22.04.2016 e nomina del curatore;
- Genia Ambiente Srl in fallimento con sentenza del Tribunale di Lodi n. 56 del 31.07.2015 e nomina del curatore;

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro, le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali ed all'organizzazione dei pubblici servizi;

Atteso che i documenti di cui trattasi verranno sottoposti alla competente Commissione Pianificazione e Contabilità Economica programmata per il 2 dicembre 2025;

Rilevato che l'Organo di revisione ha inviato il parere in data 02.12.2025 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, così come previsto dall'art.49, 1° comma, del D.Lgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che l'Ente non ha previsto azioni di razionalizzazione e che, pertanto, non sussistono obblighi di alienazioni di partecipazioni non conformi alla normativa.

2. di attestare le ragioni di interesse pubblico a fondamento del mantenimento delle partecipazioni dirette detenute dal Comune di San Giuliano Milanese nelle seguenti società:

- CAP Holding Spa in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art.4 comma 2 lettera a) e non prevedendo indici di criticità di cui all'art.20 comma 2 D.lgs 175/2016;
- Banca Popolare Etica Scpa in applicazione dell'art. 4 comma 9 ter D.lgs 175/2016;
- ATES Srl in quanto rientrante nelle finalità di cui all'art. 4 comma 2 lettera d) e non prevedendo indici di criticità di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs 175/2016.

3. di approvare la ricognizione delle partecipazioni di tipo societario, direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di San Giuliano Milanese, come risultante dall'Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. di approvare la relazione sulla ricognizione dell'andamento gestionale dei servizi pubblici locali non a rete, prevista dall'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 come risultante dall'Allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

5. di incaricare l'ufficio competente alla trasmissione della presente deliberazione alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF tramite l'applicativo *Partecipazioni ed* alla sezione competente della Corte dei Conti.

6. di incaricare altresì l'ufficio competente alla pubblicazione della relazione riguardante la ricognizione dell'andamento gestionale dei servizi pubblici locali non a rete (Allegato B) nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ed all'invio contestuale ad ANAC tramite apposita piattaforma unica della trasparenza, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 201/2022.

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: ..... voti favorevoli, ..... contrari, ..... astenuti su ..... Consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere, quanto prima, alle disposizioni recate dall'art. 20 del TUSPP, nonché dall'art. 30 del d.lgs. 201/2022.



COMUNE DI  
San Giuliano Milanese  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

---

Settore Affari Generali  
Servizi Interni

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 59 DEL 02/12/2025

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS.  
175/2016 - RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 D.LGS. 201/2022  
- APPROVAZIONE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

03/12/2025

Il Responsabile  
GAETA ANNA LUCIA / Namirial  
S.p.A./02046570426  
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI  
San Giuliano Milanese

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

---

Servizi Interni

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 59 DEL 02/12/2025

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS.  
175/2016 - RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 D.LGS. 201/2022  
- APPROVAZIONE**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

03/12/2025

Il Responsabile  
Curti Monica / InfoCamere S.C.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)